



## Legge federale sulle professioni sanitarie

(LPSan)

Modifica del ...

**Disegno**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sulle professioni sanitarie è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. h, 2 lett. a n. 9*

<sup>1</sup> Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:

h. infermiere di pratica avanzata.

<sup>2</sup> Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:

a. le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:

9. master in pratica infermieristica avanzata (Advanced Practice Nursing);

*Art. 3 cpv. 2 lett. j*

<sup>2</sup> Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

j. comprendere il potenziale e i limiti della trasformazione digitale, essere in grado di impiegare gli strumenti digitali in maniera competente e utilizzare in modo responsabile le tecnologie basate sui dati.

RS .....

<sup>1</sup> FF 2025 ...

<sup>2</sup> RS 811.21

*Art. 5 cpv. 1, ultimo periodo, e I<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> ... Sente previamente il Consiglio delle scuole universitarie conformemente all'articolo 12 LPSU<sup>3</sup>.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere per il ciclo di studio di master in pratica infermieristica avanzata un massimo di 150 ECTS (crediti secondo il sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti), e stabilire che una parte di essi debba essere acquisita attraverso un periodo di pratica, al fine di garantire la qualità della formazione e del futuro esercizio della professione. Sente previamente il Consiglio delle scuole universitarie conformemente all'articolo 12 LPSU.

*Art. 12 cpv. 2 lett. a e h*

<sup>2</sup> Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:

- a. infermiere: bachelor of science in cure infermieristiche presso una scuola universitaria professionale (SUP) o una scuola universitaria (SU) oppure diploma di infermiere presso una scuola specializzata superiore (SSS);
- h. infermiere di pratica avanzata: master of science in pratica infermieristica avanzata presso una SUP o una SU.

*Art. 34a Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni all'esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della modifica del ... conservano la loro validità nel relativo Cantone.

<sup>2</sup> Chi prima dell'entrata in vigore della presente modifica non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un'autorizzazione all'esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>3</sup> Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che corrispondono ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera h sono equiparati a questi ultimi; altrettanto vale per i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti secondo il diritto anteriore. Il Consiglio federale stabilisce quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera h. Può subordinare l'equiparazione a un titolo di studio supplementare.

<sup>4</sup> I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 9 offerti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.

<sup>3</sup> RS 414.20

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(n. II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale<sup>4</sup>**

*Art. 321 n. 1, primo periodo*

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. ...

### **2. Codice di procedura penale<sup>6</sup>**

*Art. 171 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> RS 220

<sup>6</sup> RS 312.0

### **3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>7</sup>**

#### *Art. 75 lett. b*

Possono rifiutare di testimoniare:

- b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

### **4. Legge del 23 giugno 2006<sup>8</sup> sulle professioni mediche**

#### *Art. 6 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

- j. comprendere il potenziale e i limiti della trasformazione digitale, essere in grado di impiegare gli strumenti digitali in maniera competente e utilizzare in modo responsabile le tecnologie basate sui dati.

### **5. Legge federale del 18 marzo 2011<sup>9</sup> sulle professioni psicologiche**

#### *Art. 5 cpv. 2 lett. i*

<sup>2</sup> Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di:

- i. comprendere il potenziale e i limiti della trasformazione digitale, impiegare gli strumenti digitali in maniera competente e utilizzare in modo responsabile le tecnologie basate sui dati.

<sup>7</sup> RS 322.1

<sup>8</sup> RS 811.11

<sup>9</sup> RS 935.81